

Legge di Stabilità 2016 e Decreto “Milleproroghe”

Anche quest'anno a colpi di fiducia è stata approvata la nuova Legge di Stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Una manovra finanziata parzialmente in deficit sfruttando un maggior ricorso ai margini di flessibilità previsti in sede europea.

L'intervento normativo è di portata ampia e diversificata e come già accaduto per le precedenti leggi di stabilità, i suoi contenuti iniziali sono stati significativamente modificati nel corso dell'esame parlamentare, pertanto si riportano di seguito le maggiori novità che concernono il Settore Pubblico con particolare riguardo al comparto università ed in seguito le principali novità di interesse generale.

In materia di Università, Ricerca e AFAM:

Si prevede l'**incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università**, destinato in parte (€ 47 mln per il 2016 ed € 50,5 mln dal 2017) all'**assunzione di ricercatori a tempo determinato** di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 e al conseguente, eventuale, passaggio alla posizione di professore associato (commi 247-250), in parte (€ 6 mln nel 2016 ed € 10 mln annui dal 2017) ad un **piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia** (comma 206) e, in parte (€ 25 mln per il 2016 ed € 30 mln dal 2017), all'incremento della **quota premiale** (comma 261).

Si istituisce, in via **sperimentale**, il "**Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta**", finalizzato ad un **reclutamento straordinario, in deroga** alle procedure previste dalla L. 240/2010, di **professori ordinari e associati** per "chiamata diretta" per elevato merito scientifico, secondo "procedure nazionali" da definire con un DPCM che sarà sottoposto al **parere delle Camere**. Il Fondo ha una dotazione di € 38 mln nel 2016 ed € 75 mln dal 2017 (commi 207-212).

Si prevede che, dal 2016, le Università che rispettano determinati parametri finanziari possono assumere **ricercatori a tempo determinato** di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, **senza le limitazioni da turn over** (comma 251).

E' confermata per il triennio 2016-2018 l'applicazione dei criteri - già previsti a legislazione vigente - **per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario** e degli **enti pubblici di ricerca** (commi 747-749). Per questi ultimi, inoltre, si prevede sia l'**incremento del Fondo ordinario** - in parte (€ 8 mln nel 2016 ed € 9,5 mln dal 2017) destinato all'**assunzione di ricercatori** (commi 247- 250), in parte (€ 15 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018) destinato all'**Istituto nazionale di fisica nucleare** (comma 373) - sia una **riduzione** (€ 4 mln dal 2016) delle **spese correnti** (comma 374). Inoltre, si prevede la possibilità di continuare ad avvalersi del **personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa** in essere al 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato (comma 227).

E' autorizzata la spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei **collegi universitari di merito** (comma 246) e di € 3 mln dal 2016, destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel

campo delle **scienze religiose**, dello studio dell'**ebraismo**, della **storia**, delle **lingue** e delle **culture dell'Africa** e dell'**Oriente** (commi 213 e 214).

Si incrementano le risorse per la **formazione specialistica dei medici**, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti (per importi incrementali dal 2016 al 2020, anno a decorrere dal quale l'importo è di € 90 mln: comma 252), per il **diritto allo studio** universitario (comma 254: + 54.750.000 per il 2016 e +€ 4.750.000 dal 2017), per gli **Istituti superiori di studi musicali** ex pareggiati (comma 369: + € 5 mln dal 2016) e si autorizza, a regime, la spesa a favore delle **Accademie non statali di belle arti** (comma 358: € 4 mln dal 2016).

Sono previste **agevolazioni fiscali** (IRAP, IRPEF) e **contributive** per le **borse di studio** erogate nel corso del programma **Erasmus Plus**; si dispone **l'esenzione IRPEF per le borse di studio** per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano (commi 50-52).

E' istituito per l'anno 2016 un **credito d'imposta** al fine di attribuire agli **studenti dei conservatori** di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di **1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale** nuovo (comma 984).

E' estesa la tipologia dei soggetti ammissibili agli **incentivi nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione**, finanziati nell'ambito del FIRST (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica) prevedendo, tra l'altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca ed inserendo, tra le attività ammesse all'intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie (comma 260).

Si rappresenta, infine, che il 23 dicembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini: **il c.d. Decreto Milleproroghe 2016**. Per quanto concerne la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Istituzioni Universitarie, il predetto provvedimento **proroga al 31 dicembre 2016 l'impiego delle facoltà assunzionali relative alle cessazioni verificatesi negli ultimi anni e che avrebbero dovuto trovare utilizzazione entro il termine del 31 dicembre 2015.**

Per quanto concerne il Pubblico Impiego:

Si prevede lo stanziamento di **300 milioni di euro annui** per i **rinnovi contrattuali**, nell'ambito dei quali 74 milioni sono destinati a personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e 7 milioni sono assegnati al restante personale in regime di diritto pubblico. Il Predetto stanziamento, tuttavia, non riguarda tutti i lavoratori, infatti, gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale delle Amministrazioni, delle Istituzioni e degli Enti Pubblici diversi dall'Amministrazione statale, quindi, anche quelli del personale delle Università restano a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni e confinati entro un valore equivalente a quello determinato per il personale delle Amministrazioni centrali (commi 466-470).

Si dispone che le **facoltà assunzionali** del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 216). Nel contempo, sono resi **indisponibili i posti dirigenziali** di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015. E' prevista una disposizione transitoria per gli incarichi conferiti dopo tale data e sono escluse alcune tipologie di posti dirigenziali (commi 219 e 224). Entro il 31 gennaio 2016 è infine effettuata la **ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali** delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici (comma 220). Per il comparto Scuola, AFAM nonché per le Università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore (comma 222).

Si prevede, inoltre, un'ulteriore stretta al turn over per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs n.165/2001 nonché per gli Enti di Ricerca che, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale **nel limite di una spesa pari al 25%** di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (comma 227).

Si limita, infine, a decorrere dal 2016, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche**, nel senso che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle predette risorse non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente (comma 236).

Per quanto riguarda **le regioni e gli enti locali** è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni (comma 221).

Si prevedono, poi, ulteriori disposizioni circa la ricollocazione del **personale** delle **province** (commi 764-769, 770, 771, 772, 774).

E' prevista la proroga al **31 dicembre 2016** del **divieto** per le pubbliche amministrazioni di **acquistare autovetture** e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (comma 636).

Un elemento centrale delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica riguarda gli interventi in materia di **centralizzazione degli acquisti pubblici mediante CONSIP** (commi 494-499 e commi 501-510).

In tema di **Sanità** vengono in rilievo alcune misure **dirette a conseguire miglioramenti nella produttività ed efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale**. Si dispone la **pubblicazione dei bilanci d'esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale** sul proprio sito **Internet** e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un **sistema di monitoraggio** delle attività assistenziali e della loro qualità.

Inoltre è introdotto l'obbligo di adozione e attuazione di un **piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici** che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Sono state introdotte norme in materia di **monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario**, nonché di procedure concorsuali riservate per **l'assunzione di personale precario del comparto sanità** (commi 522 – 542).

Inoltre sono previste una serie di misure dirette ad assicurare **la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza**, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani. Vengono previste e disciplinate **procedure concorsuali straordinarie** per l'assunzione di personale medico ed infermieristico e l'attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile (comma 543).

Nelle Regioni a statuto speciale possono essere costituite **aziende sanitarie uniche**, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali, tuttavia, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517. Tale disposizione non si applica alle Regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario (commi 546 – 547).

Principali novità di interesse generale:

Di particolare rilievo è l'intervento sulla **fiscaltà immobiliare (4,5 miliardi annui)**, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché l'esenzione TASI per la prima casa (commi 10-28), l'esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari (comma 15); la riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 53 e 54); una **riduzione del 50%** della base imponibile IMU per gli immobili dati in **comodato d'uso a figli o genitori (comma 10)**.

Tra le altre norme rilevanti si ricordano:

La proroga al 31 dicembre **2016** delle detrazioni Irpef per **interventi di riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni** degli edifici. Le **giovani coppie**, anche di fatto, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute **per l'acquisto di mobili** nel 2016 **fino a 16.000 euro** (commi 74-75 e 87).

La detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione** delle unità abitative (comma 88).

L'introduzione, in via permanente, di una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui **premi**

di produttività nel settore privato (commi 182-189) e l'innalzamento della **no tax area dei pensionati** (comma 290).

L'elevazione da mille a **tremila euro** del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro **contante** o di libretti di deposito bancari o postali al portatore (comma 898-899).

La semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle **dichiarazioni fiscali**, con particolare riferimento alla **dichiarazione precompilata** (commi 949-957).

Sempre sul **piano fiscale** l'intervento più significativo è costituito dall'**eliminazione** delle c.d. **clausole di salvaguardia**, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno) (commi 5-7). E' istituita, altresì, una **nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5%**, cui sono assoggettate le prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (**commi 960, 962- 963**).

Per quanto riguarda il settore del lavoro privato:

E' prevista la **proroga dello sgravio contributivo** per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi (commi 178-181).

E' introdotta una disciplina tributaria specifica per la **promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata**, consistente nell'applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (commi 182, 184-191).

E' disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l'anno 2016), degli **ammortizzatori sociali in deroga** (di cui 18 milioni per il settore della pesca) (commi 304 e 307).

Si prevede, altresì, il prolungamento, a tutto il 2016, dell'**indennità di disoccupazione** per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione e dell'integrazione salariale per i **contratti di solidarietà** stipulati da aziende artigiane (comma 310).

Si introduce la possibilità di cumulare il **riscatto degli anni di laurea** con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro (comma 298).

E' prorogata al 2016 la nuova disciplina del **congedo di paternità**, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio (comma 205).

Relativamente al **lavoro autonomo**, è confermata al 27%, anche per il 2016, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata e viene prevista la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo (commi 203 e 204).

In **materia previdenziale**, la legge di stabilità contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei **c.d. Esodati**, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti.

E' prorogata la sperimentazione della cosiddetta **opzione donna**, consentendo l'accesso all'istituto (transitorio e sperimentale) - che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo - a chi matura i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

Inoltre, si introduce un **sistema di monitoraggio** che, laddove dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, consente, con successivo provvedimento legislativo, l'utilizzo delle risorse residue per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe (comma 281).

E' introdotta una disciplina che consente di trasformare (in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi) il **rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale**, con copertura pensionistica figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata) (comma 284).

Si dettano disposizioni in materia di **trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto**, istituendo – tra l'altro - il **Fondo per le vittime dell'amianto** (commi da 274 a 279), Si estende l'esclusione della penalizzazione dei **trattamenti pensionistici anticipati** (ossia liquidati prima dei 62 anni) ai trattamenti già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 (comma 299).